



Ordinanza del DFGP sull'esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OE-SCPT)

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 novembre 2017¹ sull'esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1

¹ Ogni persona obbligata a collaborare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a–c LSCPT (fornitore) comunica al Servizio SCPT un centro di contatto responsabile delle sorveglianze e delle informazioni raggiungibile telefonicamente e per posta elettronica. Su richiesta del Servizio SCPT, anche le persone obbligate a collaborare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere d–f LSCPT devono designare un simile centro di contatto.

Art. 14 cpv. 2, frase introduttiva, lett. c e d, cpv. 3, frase introduttiva, lett. b nonché cpv. 4

² I fornitori con obblighi integrali, devono rispondere, se sono tenuti a farlo ai sensi dell'articolo 18 OSCPT, entro i termini seguenti dalla ricezione della domanda:

- c. alle domande di informazioni secondo gli articoli 38, 42, 42a, 43, 43a e 48c OSCPT nonché secondo l'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 42 e 43 OSCPT:
 - 1. entro un giorno lavorativo, in caso di ricezione durante gli orari d'ufficio ordinari,
 - 2. entro sei ore, in caso di ricezione al di fuori degli orari d'ufficio ordinari o nei giorni festivi;

¹ RS 780.117

- d. alle domande di informazioni secondo gli articoli 38a e 44-48 OSCPT: entro un giorno lavorativo.

³ I fornitori con obblighi ridotti (art. 16b e 16f OSCPT) devono rispondere entro i termini seguenti dalla ricezione della domanda:

- b. alle domande di informazioni secondo gli articoli 38, 38a, 42-48 e 48c OSCPT nonché secondo l'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 42 e 43 OSCPT: entro due giorni lavorativi.

⁴ I FSCD con obblighi minimi e i gestori di reti di telecomunicazione interne devono rispondere alle domande di informazioni entro due giorni lavorativi dalla ricezione.

Art. 20 cpv. 1 e 2

¹ I fornitori con obblighi integrali e i fornitori con obblighi ridotti comunicano al Servizio SCPT la loro disponibilità a informare riguardo ai servizi da loro offerti e alle modalità di realizzazione dei tipi d'informazione standardizzati per i singoli servizi.

² I fornitori con obblighi integrali comunicano al Servizio SCPT la loro disponibilità a sorvegliare riguardo ai servizi da loro offerti e alle modalità di realizzazione dei tipi di sorveglianza standardizzati per i singoli servizi.

II

L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il xx.xx.xxxx.

Allegato 1
(art. 7 cpv. 3 lett. a, 26 e 27a)

Prescrizioni tecniche in materia di interfacce per l'esecuzione della sorveglianza delle telecomunicazioni (versione 4.0)²

² Il testo del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/686> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.